



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

– REGIONE SICILIANA –

AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA



Liceo Artistico Statale "Emilio Greco"

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2025/26
(art.6 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e ss.mm.ii.)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 8.30, nei locali della dirigenza del Liceo Artistico Statale "Emilio Greco" di Catania (CT), in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica prevista dall'art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola e ss.mm.ii., tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone e la delegazione di parte sindacale costituita dagli eletti R.S.U. Prof. Antonio Spampinato (SNALS CONFESAL), Prof. Patrizio Marletta (ANIEF), Professori Daniela Arcadipane e Marco Benanti e Sig.ra Manuela Rubino (FLC-CGIL), Prof.ssa Maria Barbagallo Barbagallo (Gilda-Unams)

VISTO il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 e il successivo triennio 2022-2024;
VISTA la delibera n. 7 del 22/12/2022 del Collegio dei Docenti in merito all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022-2025;

VISTA la delibera n. 2391 del 27/12/2022 del Consiglio di Istituto in merito all'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022-2025;

RITENUTO che nell'Istituzione Scolastica possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione, reciproca collaborazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO che nell'Istituzione Scolastica possa e debba essere conseguito l'obiettivo che preveda l'accordo degli interessi dei docenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, ai fini di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, secondo criteri di correttezza e di trasparenza dei comportamenti, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

[Handwritten signatures]

VIENE DEFINITA

la seguente Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2025/26

la quale sarà sottoposta all'esame dei Revisori dei conti, corredato dalla Relazione tecnico-finanziaria e dalla Relazione illustrativa, per il previsto parere di compatibilità finanziaria.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Angela Rosa Maria Pistone



PARTE SINDACALE

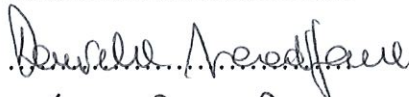
Antonio Spampinato (RSU)



Patrizio Marletta (RSU)

.....

Daniela Arcadipane (RSU)



Marco Benanti (RSU)



Manuela Rubino (RSU)



Maria Barbagallo Barbagallo (RSU)



I SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

.....

.....

.....



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e strumenti delle relazioni

1. Le relazioni sindacali, nel rispetto della istituzione dei ruoli fra Sindacato ed Amministrazione, nonché delle competenze degli OO.CC., perseguono l'obiettivo di implementare processi di qualità, coniugando il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale degli operatori con l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti costituiscono presupposti irrinunciabili per il buon esito delle relazioni sindacali e formale impegno reciproco delle parti contraenti, anche al fine di prevenire eventuali conflitti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e confronto;
 - b. contrattazione integrativa, preventiva e successiva, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 2 - Soggetti della contrattazione

1. Ai sensi dell'art 7, comma 1, punto III, lettere A) e B) del CCNL 2007, i soggetti delle delegazioni trattanti sono:
 - per la parte pubblica, il Dirigente scolastico;
 - per le organizzazioni sindacali, la componente R.S.U. e i delegati sindacali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 18 gennaio 2024, come previsto dall'Accordo Quadro 07-08-1998 sulla costituzione della RSU.

Art. 3 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale dipendente docente ed ATA in servizio nell'istituzione scolastica "Emilio Greco" di Catania (CT), con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2025/2026.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito di modifiche legislative (norme imperative) o di contratti nazionali, previo accordo scritto tra le parti.
5. Il presente contratto deve essere sottoposto a verifica e ad integrazioni e/o modifiche su richiesta motivata di una delle parti quando si verifichi un cambiamento sostanziale nel piano delle attività.

Art. 4 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto Collettivo Integrativo d'istituto, le parti sindacali si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. In caso di mancato accordo su una delle materie oggetto di contrattazione, si farà ricorso alla procedura della conciliazione prevista dagli artt. 135-138 del CCNL 2007, o alla commissione istituita



presso la Direzione Scolastica Regionale ai sensi dell'art. art 4, comma 4 del CCNL 2007 e secondo le modalità previste dall'art 6, comma 2 del CCNL 2007.

Art. 5 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 6 - Rapporti tra RSU e dirigente: modalità e procedure della contrattazione

1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, convoca le parti, di norma, almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione, salvo casi eccezionali che richiedono incontri tempestivi. Contestualmente alla convocazione, il Dirigente scolastico fornisce la documentazione relativa alle materie in discussione o all'informazione preventiva e successiva.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora di inizio e di fine dello stesso. Le riunioni devono essere convocate di norma al di fuori dell'orario di lavoro (CCNQ 07/08/1998).
4. Le parti non possono essere assistite durante la contrattazione e/o confronto sindacale da collaboratori o esperti esterni.
5. Agli incontri può partecipare il Direttore Servizi Generali e Amministrativi e/o un suo delegato in qualità di verbalizzante.
6. In ogni fase della contrattazione sono convocati i rappresentanti delle OO.SS. provinciali firmatarie del CCNL vigente. Essi hanno diritto di parola e di voto insieme alla componente RSU. Il contratto è valido se firmato dal Dirigente e dalla componente RSU unitariamente ai sensi dell'interpretazione autentica ARAN-OO.SS. del 28 luglio 2000.
7. Di ogni incontro è redatto sintetico verbale che viene sottoscritto dalle parti.
8. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, il verbale dovrà riportare le diverse posizioni.

Art. 7 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 30, comma 10, del CCNL 18 gennaio 2024 del comparto istruzione e ricerca, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione;
 - c. tutte le materie oggetto di confronto;
 - d. la proposta di formazione delle classi e degli organici;

- e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
 - f. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa), precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 30, comma 9, del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Art. 9 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore.
2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 e 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c. i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 04/12/2017 e ss.mm.ii.;
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

l. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

m. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 05 aprile 2023.

4. È, inoltre, oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 10 - Attività sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione presso ogni plesso dell'istituzione scolastica di un albo sindacale, con due bacheche distinte per la RSU e i rappresentanti delle OO.SS., con la seguente collocazione:

- nella sede centrale, nel corridoio prospiciente la sala professori;
- nell'ingresso dei locali di ciascun plesso dell'Istituto.

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone. Ogni documento pubblicato deve riguardare materia contrattuale o del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e deve essere opportunamente firmato da chi lo espone. Le comunicazioni sindacali saranno, altresì, visibili nell'apposita sezione del sito web della scuola.

2. I documenti da pubblicare all'albo possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. provinciali e/o nazionali rappresentative e/o firmatarie di contratto.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 CCNQ 07/08/1998, la RSU ha a disposizione, per la propria attività sindacale, l'auletta attigua alla sala professori (contrassegnata n.118), che viene attrezzata di pc, connessione internet, stampante e telefono.

4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 - Assemblea sindacale in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.

2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per n.10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione e, comunque, fino ad un massimo di n.2 assemblee al mese. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e degli scrutini finali.

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro possono essere indette con specifico ordine del giorno:

- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
- dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
- dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.

[Handwritten signatures and initials]

4. L'assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni. Le assemblee territoriali, convocate da una o più OO.SS sono di durata pari a 2 ore (120 minuti nella singola istituzione scolastica) o a 3 ore (180 minuti) e possono essere convocate all'inizio o al termine delle lezioni secondo l'ART.31 del CCNL 2019-2021 e in base a quanto stabilito dal CCIR, che ne individua l'articolazione nell'arco di orario 08-30/13:30 (solo per il personale docente). Per le assemblee territoriali sono altresì valide le norme contenute nel Contratto Integrativo Regionale per le assemblee territoriali del 2004, tuttora vigente.

5. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché i servizi essenziali delle attività indifferibili, per cui il numero minimo dei lavoratori obbligati al servizio sarà ripartito nella seguente misura:

- n. 1 unità di personale ausiliario per la vigilanza di ogni Sede di servizio della scuola in relazione al numero di edifici scolastici;
- n. 1 unità di personale amministrativo per ufficio.

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, negli anni, secondo l'ordine alfabetico.

6. La convocazione dell'assemblea interna, la durata, il luogo e l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, dovrà essere resa nota dai sindacati territoriali al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima dello svolgimento con comunicazione scritta tramite email. Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un'unica assemblea congiunta. L'eventuale comunicazione di integrazione va pubblicata all'albo entro il suddetto termine di 48 ore.

7. Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione all'albo sindacale del sito web dell'istituzione scolastica dell'indizione dell'assemblea e ne dà comunicazione agli interessati tramite circolare interna online; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

8. La dichiarazione, individuale e preventiva, di partecipazione alle assemblee è espressa in modalità digitale, tramite sito web, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio ed è utilizzata per il computo del monte ore individuale. A tal fine, il computo delle ore fruite allo scopo sarà appositamente registrato. L'adesione alle assemblee è volontaria, insindacabile e irrevocabile.

9. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad organizzare il servizio di custodia e vigilanza per gli alunni che dovessero risultare presenti nei locali scolastici dopo l'inizio della assemblea.

10. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi o sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno. Il Dirigente Scolastico può concordare, preventivamente, con i docenti in servizio che non hanno aderito all'assemblea, modifiche orarie finalizzate ad una funzionale organizzazione. Tuttavia, dovrà essere rispettato il carico di lavoro ordinario della giornata.

11. Per le assemblee territoriali al personale docente in servizio in più scuole sarà, comunque, data possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato. La scuola, che non gestisce amministrativamente il docente, comunicherà tempestivamente alla sede di titolarità dell'insegnante il diritto fruito.

Art. 12 - Permessi RSU d'istituto

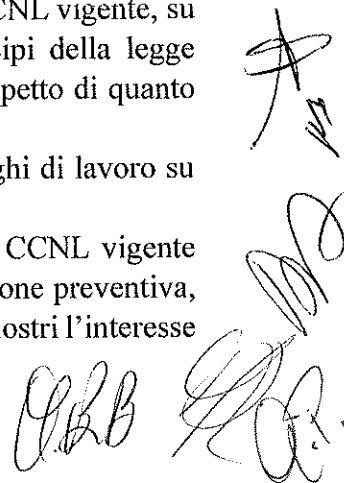
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali previsti dall'art. 28 del CCNQ del 04/12/2017 e dall'art. 23 della Legge n.300 del 1970 pari a 25 minuti e 30 secondi per ciascuna unità di personale a tempo indeterminato in organico di diritto, ripartite secondo le necessità. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Il monte ore complessivo verrà suddiviso equamente fra i componenti della RSU.
2. I permessi, gestiti autonomamente dalla RSU, possono essere utilizzati per:
 - a. Espletare il mandato sindacale delle RSU (art.10 CCNQ 2017);
 - b. riunioni ed altre attività connesse al ruolo;
 - c. Partecipare alle riunioni sindacali con il Dirigente scolastico qualora esse non avvengano al di fuori dell'orario di servizio;
 - d. Presenziare a convegni o congressi sindacali (art. 13 CCNQ 2017);
 - e. Partecipare a iniziative organizzate dalle OO.SS. o da altri Enti e connesse alle funzioni svolte.
3. Della fruizione del permesso sindacale va dato, di norma, congruo preavviso al Dirigente scolastico stabilito in almeno 48 ore.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, per i docenti, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. Il personale ATA può cumulare permessi fino a 20 gg. nel corso dell'anno scolastico.
5. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta all'O.S. di appartenenza.
6. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata di norma tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 - Referendum

1. Le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti o solo iscritti alla medesima o alle medesime OO.SS., su tutte le materie inerenti all'attività sindacale d'Istituto. La richiesta motivata sarà indirizzata al Dirigente (e per conoscenza alle OO.SS.), che la recepirà con apposita circolare contenente tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.
2. Il Dirigente divulgherà la circolare in modalità online a tutto il personale e ne disporrà la sua pubblicazione all'albo sindacale del sito web dell'istituto. Il Dirigente metterà a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato al referendum nella singola unità scolastica.

Art. 14 - Il patrocinio e l'accesso agli atti

1. La RSU e gli eventuali delegati delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL vigente, su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti, fermo restando i principi della legge n.241/90 e legge n. 105/05. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e ss.mm.ii.
2. Gli istituti di patronato sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
3. La RSU e gli eventuali delegati delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva, successiva e di contrattazione, a seguito di presentazione di motivata domanda che dimostri l'interesse legittimo categoriale.



Art. 15 - Determinazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni essenziali in caso di sciopero

Il Dirigente, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU e dalle OO.SS provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste in attuazione all'art. 3 della L. 146/90 e dalla L. 83/2000 e recepite nel protocollo d'intesa stipulato tra il Dirigente scolastico di questa istituzione scolastica e le Organizzazioni Sindacali in data 01/12/2026.

Art. 16 -Rilevazione della partecipazione agli scioperi.

1. Entro le ore 11:30 del giorno successivo a quello di conclusione ad un'azione di sciopero, l'Istituzione scolastica fornisce i relativi dati agli eletti RSU e ai rappresentanti delle OO.SS., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario.
2. Successivamente il Dirigente assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli uffici pagatori.
3. Eventuali lavoratori precettati per assicurare i servizi minimi essenziali, devono essere computati nel novero degli scioperanti, senza effettuare alcuna trattenuta a loro carico.

TITOLO III – IMPIEGO DELLE RISORSE COMPLESSIVE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FINALIZZATE ALLA RETRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE IN SERVIZIO

Art. 17 - Criteri generali per l'impiego delle risorse.

1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie pervenute a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'istituto, impiegate per corrispondere a compensi o indennità al personale in servizio presso l'istituto stesso.
2. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex Legge 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, fermo restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate per:
 - a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative previste nel PTOF che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - b. retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - c. retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità, le competenze richieste e la disponibilità;
 - d. straordinario/intensificazione del lavoro per il personale ATA.
3. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - a. in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
 - b. in modo analitico, cioè, computando le ore di attività prestate all'interno dell'Istituzione Scolastica sulla base di fogli-firma per il personale docente e di budget per la rilevazione delle presenze del personale ATA. Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e la verifica degli obiettivi conseguiti.

4. Nell'assegnazione degli incarichi il dirigente scolastico terrà conto della disponibilità del personale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Le risorse finanziarie per l'a.s. 2025/2026 sono quantificate in base ai parametri del CCNL del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2022-2024.

Risultano calcolate su un organico di diritto per l'a.s. 2025/2026 riconosciuto e confermato dal MIM in 147 unità di personale docente e 34 unità di personale A.T.A. per un totale di n. 181 addetti in organico di diritto e di n. 5 punti di erogazione del servizio scolastico.

Le risorse sono quantificate in somme LORDO DIPENDENTE.

TITOLO IV – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile fino a un massimo di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, comunque senza eccedere il limite di 24 ore settimanali.

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

3. Per l'utilizzazione dei docenti per le supplenze brevi, si terrà conto dei seguenti criteri:

- a. docenti con ore a disposizione;
- b. docenti che devono recuperare ore di permesso;
- c. docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a effettuare ore eccedenti;
- d. docenti della stessa disciplina;
- e. docenti della stessa classe;
- f. docenti dello stesso corso.

Art. 19 - Ore vuote personale docente

1. L'orario settimanale di insegnamento non può contenere più di n. 2 ore vuote ("buche"), se non espressamente richiesto dal docente per motivi personali, familiari e/o didattici. Nel caso in cui, per esigenze scolastiche o altro, questo limite venga superato, il docente interessato ha diritto a un compenso forfettario nella misura di 1/3 delle ore complessive svolte oltre le due ore.

Art. 20 - Prestazioni aggiuntive e collaborazione plurime del personale docente

1. Nell'individuazione dell'unità di personale docente da retribuire con il fondo di istituto, il Dirigente Scolastico tiene conto in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. disponibilità espressa dal personale;
- b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- c. possesso di esperienze già maturate ed acquisite;
- d. possesso di particolari competenze dichiarate dall'interessato e accertate anche in itinere dall'Amministrazione;
- e. continuità nell'attività;
- f. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva.

2. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto del vigente CCNL del comparto scuola

3. I relativi compensi non possono essere a carico del Fondo per il salario accessorio, in quanto con questo si possono retribuire solo i lavoratori interni all'istituto.

Art. 21 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. specifica professionalità;
 - c. possesso di esperienze già maturate ed acquisite;
 - d. possesso di particolari competenze dichiarate dall'interessato e accertate anche in itinere dall'Amministrazione;
 - e. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva.
3. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra Istituzione Scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma del vigente CCNL del comparto scuola.
6. I relativi compensi non possono essere a carico del Fondo per il salario accessorio, in quanto con questo si possono retribuire solo i lavoratori interni all'istituto.

Art. 22 - Sostituzione dei collaboratori scolastici / assistenti amministrativi

1. In caso di assenze di brevi periodi, la sostituzione dei collaboratori scolastici è effettuata, a rotazione, prioritariamente dai colleghi in servizio nello stesso plesso e della stessa fascia oraria. La sostituzione del personale assente è disposta dal DSGA e autorizzata dal Dirigente Scolastico a partire dalla disponibilità dichiarata del lavoratore.
2. Qualora non vi fosse una disponibilità volontaria e/o in caso di emergenza, il DSGA garantirà il servizio anche con modalità organizzative diverse da definire sul momento.
3. Sulla base della normativa vigente, Legge 190/2014, la sostituzione del collaboratore scolastico assente fino a 7 gg. verrà retribuita con ore eccedenti secondo una quota oraria prevista nel FIS. La prestazione viene quantificata in un'ora aggiuntiva di servizio con riscontro della firma.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 23 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita e riduzione dell'orario a 35 ore settimanali per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;

b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

3. Tenuto conto che il personale collaboratore scolastico è adibito a orari che si differenziano da quanto previsto dal vigente CCNL comparto scuola (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa e che la sede centrale è aperta per più di 10 ore in 5 giorni, al personale che ne matura il diritto (ovvero, a titolo esemplificativo, che presta servizio in maniera flessibile e/o ha un orario di entrata in servizio successivo all'apertura della scuola in orario antimeridiano, con conseguente disagio familiare), viene riconosciuto il beneficio delle 35 ore settimanali.

Art. 24 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari di ufficio solo in caso di urgenza indifferibile.

Art. 25 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità a seguito delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che potenzialmente integrano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da appositi corsi di formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA (per i criteri di fruizione si rinvia all'art. 41 del presente contratto).
3. Come espressamente indicato dal vigente CCNL comparto scuola, al personale tecnico e amministrativo è consentito il lavoro a distanza (agile e da remoto) che costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti.

TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 26 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo e ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del PTOF).
2. Le prestazioni di cui sopra possono essere schematizzate come segue:
 - a. attività aggiuntive di insegnamento;
 - b. attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;
 - c. flessibilità organizzativa e didattica;
 - d. prestazioni aggiuntive del personale ATA;
 - e. collaborazione con il dirigente scolastico;
 - f. indennità di turno notturno e festivo;

- g. indennità di bilinguismo e trilinguismo;
- h. indennità per sostituzione del DSGA;
- i. quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA;
- l. funzioni strumentali per i docenti;
- m. incarichi specifici del personale ATA;
- n. compensi per le ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti;
- o. compensi per le ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva;
- p. valorizzazione del personale docente che garantisce la continuità didattica;
- q. valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da disagio sociale;
- r. indennità per il personale che presta servizio nelle piccole isole;
- s. docenti con incarico di tutor/orientatore.

3. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 39 bis CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 erogato dal MIUR);
- b. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

4. Il Fondo per la contrattazione integrativa è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 27 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (vedi comunicazione parte economica)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI L.D.	IMPORTO A.S. 2025/2026 L.D.	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Fondo Istituzione Scolastica	€ 14.199,71	€ 93.911,08	€ 108.110,79
Funzioni Strumentali	€ 0,03	€ 6.325,80	€ 6.325,83
Incarichi specifici personale A.T.A.	€ 0,00	€ 5.100,29	€ 5.100,29
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.877,04	€ 5.139,87	€ 7.016,91
Attività complementari di educazione fisica	€ 763,52	€ 3.473,17	€ 4.236,69
Progetti aree a rischio a forte processo immigratorio	-----	-----	-----
Valorizzazione del personale scolastico ai sensi del c.249 della L.160/2009	€ 1.858,08	€ 16.562,04	€ 18.420,12
TOTALE	€ 18.698,38	€ 130.512,25	€ 149.210,63

Per completezza di informazioni, si specifica che nella risorsa finanziaria del FIS trova capienza la seguente finalità: € 4195,09 come compenso, anche forfettario, stabilito in contrattazione di istituto e destinato ai docenti che effettuano attività di formazione in orario non di insegnamento, superando il monte ore all'uopo spendibile previsto dall'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/21, di cui all'art. 36, comma 7, del CCNL 2019-2021

Inoltre, come è noto, il 25 settembre 2025 è stato definitivamente sottoscritto il CCNI concernente l'incremento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2024/25, disposto dal decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. L'art. 3 del suddetto CCNI prevede che l'importo complessivo di euro 2.211.500,00 lordo Stato sia ripartito tra le istituzioni scolastiche sulla base dei posti di personale ATA in organico di diritto nell'a.s. 2024/25; pertanto, si comunica l'assegnazione, sul capitolo 2549, piano gestionale 5 del POS di codesta istituzione scolastica, della risorsa finanziaria pari ad **euro 271,40**. Tale somma è finalizzata ad integrare le remunerazioni accessorie previste dalle fattispecie elencate all'art. 5, comma 1, lettera

- i - prestazioni aggiuntive del personale ATA, e

- ii - Incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso dell'ipotesi di CCNI FMOF per l'a.s. 2024/25, sottoscritto il 26 settembre 2024,

nonché il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR, fermo restando che il conferimento degli incarichi specifici non preclude l'eventuale incarico aggiuntivo a valere delle risorse finanziarie dei progetti finanziati dal PNRR.

Corre l'obbligo di precisare che l'importo assegnato è al lordo dipendente, ovvero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'IRAP. Tali oneri riflessi, infatti, saranno liquidati direttamente dal MEF – NoiPA a valere sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 2025/26

Indennità DSGA: € 7.069,50

Indennità Sostituto DSGA: € 976,00

Totale: € 8.045,50

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 28 - Finalizzazione delle risorse del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni della legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che riconoscano l'impegno della comunità educante e i risultati da essa conseguiti.

2. Le risorse di cui sopra non possono essere utilizzate per il riconoscimento della valorizzazione del personale docente ex legge 107/2017.

Art. 29 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze didattiche e organizzative che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Art. 30 - Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto destinate al personale docente

1. In riferimento a quanto stabilito previsto dal vigente CCNL comparto scuola, al fine di perseguire le finalità previste nel P.T.O.F., sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, per l'anno in corso, il fondo di istituto destinato al personale docente sarà finalizzato a retribuire:

- Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica;
- Attività aggiuntive di insegnamento;

c. Incarichi di supporto organizzativo e gestionale della scuola individuati dal Dirigente scolastico (docenti collaboratori, responsabili di plesso, coordinatori e segretari dei consigli di classe, coordinatori/referenti di progetto, responsabile del coordinamento didattico, referenti delle varie educazioni ecc.);

d. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento inerenti a compiti di progettazione, coordinamento e produzione di materiali per la didattica (commissioni di lavoro, attività di tutoraggio per attività di orientamento o per docenti neo-immessi in ruolo);

e. Ulteriori attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. Fatta salva la necessità di copertura degli incarichi, non è possibile cumulare attività che superino le n.300 ore per singola unità di personale.

3. In riferimento a quanto previsto dall'organizzazione didattica dei plessi, le ore complessivamente attribuite vengono suddivise tra i docenti incaricati in proporzione al numero di classi assegnate ai plessi.

4. In riferimento a quanto previsto dall'organizzazione Visibilità e Orientamento, le ore complessivamente attribuite vengono suddivise tra i docenti incaricati in proporzione al numero di impegni assunti.

5. I docenti che hanno dato la propria disponibilità allo svolgimento della mansione di tutor degli insegnanti in conferma in ruolo avranno delle ore attribuite solo se incaricati e in proporzione al numero di docenti in anno di prova assegnati;

6. **Il piano di ripartizione** allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'art 6, comma 6 e art. 48 del D.lgs n. 165/01, il piano di ripartizione viene sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti per il parere di compatibilità dei costi. I compensi possono essere corrisposti anche in misura forfetaria previsto dal vigente CCNL comparto scuola

Art. 31 - Modalità di documentazione delle attività per il personale docente

1. Tutti i compensi devono essere corrisposti a seguito di prestazione effettivamente resa e documentata, fatto salvo per disposizioni diverse previste da specifica fonte normativa (incentivazione in orario di servizio).

2. L'effettiva prestazione di attività aggiuntiva deve essere riscontrabile da registri, fogli di firma, o da altro sistema di rilevazione della presenza. Il coordinatore /referente dell'attività e/o progetto è incaricato della raccolta della documentazione amministrativa e ha l'onere della rendicontazione sugli obiettivi conseguiti mediante la compilazione di specifica relazione.

3. Tutte le attività retribuite con il fondo di istituto andranno debitamente documentate da parte del personale docente che le effettua con le seguenti modalità:

- Progetto dettagliato da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (obiettivi e attività, metodologie, modalità organizzative, tempi di attuazione e relativa calendarizzazione, destinatari, risorse professionali, risultati attesi, prodotti finali, verifiche/valutazioni in itinere e finali);
- Elenco degli alunni;
- Rilevazione assenze/presenze;
- Verbali delle riunioni;
- Relazione conclusiva da sottoporre al Collegio dei docenti.

Art. 32 - PERSONALE DOCENTE: FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33 CCNL 2007)

1. Per la realizzazione e l'organizzazione dell'offerta formativa secondo le finalità istituzionali e le esigenze del territorio, la scuola si avvale di risorse professionali assegnatarie di Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. I titolari delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa dovranno assicurare:

- una presenza costante, oltre l'orario di servizio, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi relativi all'area assegnata secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti;

- una programmazione degli interventi e delle azioni relative alla funzione assegnata;
- un piano annuale di disponibilità a servizio dei docenti e della scuola in generale;
- una rendicontazione finale dei risultati raggiunti che sarà oggetto di verifica alla fine dell'anno scolastico da parte del Collegio dei docenti.

2. In applicazione all'art. 33 del CCNL 2007, il compenso specifico di ogni funzione, in rapporto al numero di obiettivi da realizzare e dalla loro complessità, sarà oggetto di specifica contrattazione.

Art. 33 - Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto destinate al personale ATA

1. In riferimento a quanto stabilito previsto dal vigente CCNL comparto scuola al fine di realizzare tutte le attività e i progetti del PTOF, il fondo di istituto sarà finalizzato a retribuire prioritariamente:

- a. Flessibilità organizzativa (prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'orario e dell'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica);
- b. Attività aggiuntive come previste previsto dal vigente CCNL comparto scuola che si riferiscono alle prestazioni di lavoro oltre l'orario di servizio necessarie a garantire sia l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici e degli uffici, sia a fronteggiare esigenze straordinarie in relazione al tipo e livello di responsabilità connessa al profilo degli assistenti amministrativi e alle attività di vigilanza e supporto alle attività curricolari ed extracurricolari per i collaboratori scolastici;
- c. Compenso spettante al personale amministrativo che sostituisce il DSGA;
- d. Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA;
- e. Ulteriori attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. Il Piano di ripartizione è parte integrante del presente contratto (v. *tabelle*). Ai sensi dell'art 6, comma 6 e art. 48 D.lgs n. 165/01, il piano della tabella A viene sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti per il parere di compatibilità dei costi. I compensi possono essere corrisposti anche in misura forfetaria ai sensi previsto dal vigente CCNL comparto scuola.

Art. 34 - Modalità di documentazione delle attività per il personale ATA

1. L'effettiva prestazione di attività aggiuntiva deve essere riscontrabile da registri, fogli di firma o da altro sistema di rilevazione della presenza, fatto salvo per le forme di incentivazione durante le ore di lavoro. Mensilmente vengono predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte a cura del DSGA.

2. Relativamente al monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte dal personale ATA, il DSGA predisporrà opportuni strumenti di rilevazione, relazionando periodicamente al Dirigente Scolastico sul servizio svolto da ciascun operatore.

3. Personale ATA:

- Progetto dettagliato e/o scheda esplicativa (per le attività) da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (obiettivi e attività, modalità organizzative, tempi di attuazione e relativa calendarizzazione, risorse professionali, risultati attesi, prodotti finali);
- Fogli di firma.

Art. 35 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 36 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità oraria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio e a richiesta degli interessati.

Art. 37 - PERSONALE ATA: Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nell'Istituzione Scolastica.
2. Per assenze continuative superiore a un mese, la retribuzione sarà proporzionata al servizio prestato, globalmente quantificato in 10 mesi.
3. Gli incarichi specifici implicano assunzioni di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di particolari attività necessarie per la realizzazione del PTOF, che verranno assegnati dal Dirigente Scolastico sulla base delle modalità e dei criteri di seguito riportati.
4. Modalità:
 - L'accesso all'incarico specifico prevede la disponibilità da parte del personale interessato, in relazione ad una sola tipologia di incarico da attivare per ciascun plesso.
5. Criteri:
 - priorità di assegnazione al personale con contratto a T.I.;
 - comprovata professionalità specifica;
 - disponibilità degli interessati;
 - anzianità di servizio.
6. Per l'assistente amministrativo impegnato nella sostituzione del DSGA, l'individuazione avverrà, previa disponibilità a ricoprire l'incarico medesimo, secondo la padronanza accertabile di competenze quali coordinare e organizzare i piani di lavoro, gestire l'ordinaria contabilità con strumentazioni tecnologiche e secondo la valutazione del titolo di studio posseduto.
7. Per tutto il personale, non è possibile corrispondere due compensi, anche di amministrazioni diverse, per lo svolgimento di una medesima funzione e/o compito.

Art. 38 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019) art. 1, comma 249 così statuisce: *"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione."*
Pertanto, tali risorse, al pari delle altre che costituiscono il FIS, saranno finalizzate esclusivamente alla remunerazione delle attività previste nel piano annuale approvato dal Collegio dei docenti.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2025/2026 corrispondono a € 18.420,12, incluse le economie.
3. Il budget verrà ripartito con la stessa percentuale del FIS.

Art. 39 - Criteri di individuazione delle unità di personale docente per compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta a linea del CCNL 7/8/2014

1. I criteri di individuazione del personale docente destinatario dei compensi di cui sopra, in assenza di specifiche disposizioni normative, sono i seguenti:
 - a. Disponibilità a partecipare alle attività;

- b. Competenze e conoscenze accertate secondo la tipologia di incarichi previsti nel progetto deliberato dagli organi collegiali;
- c. Posizione in specifica graduatoria di Istituto costituita sulla base di: titoli, esperienze maturate ed anzianità di servizio.
2. Per i compensi da attribuire al personale si fa riferimento al vigente CCNL.

Art. 40 - Criteri di individuazione delle unità di personale ATA per compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014

1. I criteri di individuazione del personale docente destinatari dei compensi di cui sopra, in assenza di specifiche disposizioni normative, sono i seguenti:
- a) Disponibilità a partecipare alle attività;
- b) Competenze e conoscenze accertate secondo la tipologia di incarichi previsti nel progetto deliberato dagli organi collegiali;
- c) Posizione in graduatoria di Istituto costituita in base alle esperienze ed anzianità di servizio.
2. Per i compensi da attribuire al personale si fa riferimento al CCNL vigente.

TITOLO VII – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 41 - Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale

1. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio rappresenta un diritto dei docenti non soggetto ad alcun criterio di attribuzione, così come recita il CCNL 2019-2021 (art. 36, comma 8); detta formazione è attribuita prioritariamente dal Dirigente Scolastico per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti e connesse:
- a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico;
 - a esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione dei curricoli e all'acquisizione di metodologie innovative;
 - ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze;
 - ad attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di inclusione sociale;
 - ai processi di innovazione in atto;
 - a incarichi svolti nell'Istituzione Scolastica.
2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati (Università degli Studi; Consorzi universitari, interuniversitari; istituti pubblici di ricerca e l'INDIRE; INVALSI).
3. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
4. Al rientro in sede, il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione e, se l'iniziativa comporta ricadute significative con riferimento ai punti di cui al comma 1, anche a comunicare al Collegio l'attività svolta e gli esiti.
5. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, è consentito modificare l'articolazione dell'orario delle lezioni. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate all'ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio.
6. In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, per la partecipazione ad attività di aggiornamento eccedente i primi cinque giorni (art. 36, comma 9, CCNL 2019-2021), nella selezione dei partecipanti sarà data priorità ai docenti:
- a. che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente anno scolastico;
 - b. che presentano domanda per la prima volta;

- c. dell'ambito disciplinare su cui verte il corso;
 - d. neo-immessi in ruolo;
 - e. che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente anno scolastico.
7. La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica è operata dal Dirigente scolastico, avuto riguardo all'incarico ricoperto dal docente nell'Istituzione Scolastica.
8. Il docente che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell'amministrazione ha diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea).
9. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma 1, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dal comma 2. La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili.
10. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al precedente comma 2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
11. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio della rotazione, per la partecipazione a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e dell'attuazione del proprio profilo professionale.
12. Il personale ATA esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte.
13. È previsto il monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.
14. Tenuto conto delle delibere degli organi collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario per lo sviluppo professionale e, quindi, per garantire la qualità del processo di insegnamento/apprendimento (art.6 DPR n. 275/99), si può attribuire al personale ATA che ne fa richiesta, senza che però ciò possa comportare aggravio di spesa o disfunzioni nel servizio scolastico, la fruizione di giorni di permesso anche oltre i n. 5 previsti dal CCNL.
16. Sulla base delle disposizioni della Legge n. 107 del 2015 e di quanto previsto dal CCNL, il Piano di Formazione ed aggiornamento del personale docente, comprendente le attività organizzate autonomamente o in rete, con utilizzo di specifiche risorse assegnate (Legge n. 440/97) viene approvato dal Collegio dei docenti, sulla base del monitoraggio dei bisogni formativi degli stessi, all'interno del PTOF con carattere di obbligatorietà per l'impegno di spesa erogato dal MIM, in riferimento a quanto espresso dal comma 1 del presente articolo.

TITOLO VIII – NORME COMUNI

Art. 42 - Ferie

- 1. Sono computate in n. 32 giornate lavorative (n. 30 per i neoassunti nei primi tre anni di servizio).
- 2. Per il personale ATA, se l'orario di lavoro è su 5 giorni alla settimana, le ferie vengono calcolate in ragione di 1,2 volte per ogni giorno. Il personale ATA può fruirne in più periodi, ma ha diritto ad almeno n. 15 giorni continuativi nei mesi di luglio e agosto.
- 3. Il personale docente che fruisce delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche

può fruirne fino a n. 6 nel corso dell'anno scolastico, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art.15 comma 2, CCNL 2007.

Art. 43 - Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Art. 44 - Permessi retribuiti

1. Il personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato con contratto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Il personale ATA può fruire di questi permessi anche a ore.
2. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9, CCNL 2007. Pertanto, in tale caso, per essi non si applica la normativa che regola le ferie e devono essere attribuiti anche con onere finanziario a carico dell'amministrazione.

TITOLO IX – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 45 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori, comprese le apparecchiature fornite di videotermini. Sono altresì da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti,

insegnanti e corsisti.

Art. 46 - Normativa di applicazione

1. L'istituzione scolastica è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi e provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio redigendo contestualmente il Piano attuativo degli interventi, in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori, rispetto alle strutture, agli impianti, alle mansioni.

2. La contrattazione in materia di tutela della salute nell'ambiente di lavoro viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I riferimenti normativi che attengono alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle competenze del datore di lavoro (in questo caso il Dirigente Scolastico), sono i seguenti:

- D.lgs. n. 626/94;
- D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
- Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382;
- Circolare Ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999;
- D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (in materia di formazione);
- Circolare ministeriale n. 4 del 1 marzo 2002;
- Decreto Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Accordo Stato Regioni (Provvedimento 26 gennaio 2006, in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006), applicativo del precedente decreto;
- D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

4. La normativa di riferimento precisa chiaramente quali sono gli obblighi che il Dirigente scolastico è tenuto ad adempiere per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti nella scuola, adempimenti che attengono alla sfera organizzativa, documentale e preventiva dei rischi e programmatica.

Art. 47 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D.lgs. n. 81/08, art. 2, comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/01/97, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 48 - Documento valutazione dei rischi

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto dal Dirigente che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 49 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente, o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione,



indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i membri della commissione sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione, il Dirigente sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

3. Il Dirigente deciderà se accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 50 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico, deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale. L'Ente Locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza secondo la legge.

Art. 51 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene designato dalla RSU il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro 10/7/96 e dall'art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU designa come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i docenti Salvatore Fazio e Marco Benanti.

2. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1 – Sezione VII, artt. 47, 48 e 50, D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. le parti concordano su quanto segue:

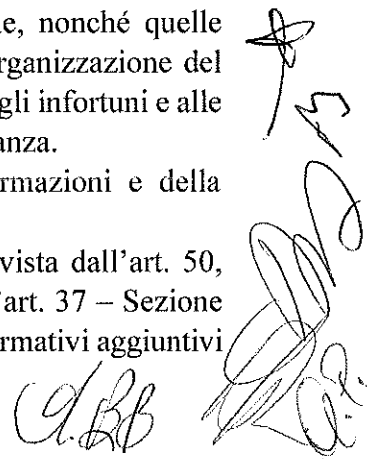
a. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b. La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.lgs. n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica. È altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 50, comma d, del D.lgs n. 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell'art.37 – Sezione IV del citato decreto.

c. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

d. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.

e. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 50, comma g, D.lgs n. 81/2008. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art. 37 – Sezione IV, D.lgs n. 81/2008 e dal D.l. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.



f. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza, utilizza appositi permessi orari pari 40 ore annue di cui all'art. 73 lettera g, CCNL 2007. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell'art 50 del D.lgs. n. 81/2008 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.

Art. 52 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso;
- addetto al primo intervento sulla fiamma.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie, appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 53 - Informazione ai lavoratori

1. Il Dirigente fornisce le adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sia tramite l'indizione di un'assemblea generale di tutto il personale della scuola, sia mediante materiale informativo (opuscoli, circolari, ecc).

Art. 54 - Formazione dei lavoratori

1. Il Dirigente, d'intesa con il RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Art. 55 - Controversie

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. È fatta salva la tutela giurisdizionale.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Determinazione di residui

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30 giugno) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 57 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D.lgs. n. 165/2001 può sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 58 - Procedura per la liquidazione della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

1. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo dell'attività svolta e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 59 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, si rimanda alla normativa vigente.

Luogo, Catania

Data, 30/03/2026

Letto, approvato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Angela Rosa Maria Pistone

Angela R. Pistone

PARTE SINDACALE

Antonio Spampinato (RSU)

Antonio Spampinato

Patrizio Marletta (RSU)

.....

Daniela Arcadipane (RSU)

Daniela Arcadipane

Manuela Enrica Rubino (RSU)

Manuela Enrica Rubino

Marco Benanti (RSU)

Marco Benanti

Maria Barbagallo Barbagallo (RSU)

Maria Barbagallo Barbagallo

I SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

.....

.....

.....

SI ALLEGANO TABELLE, GRIGLIE, DICHIARAZIONI

OGGETTO: PROPOSTA PARTE ECONOMICA C. I. A.S.2025/2026

RESOCONTO INIZIALE A.S.2025/26

FIS 25/26	€ 108.110,79
Di cui economie FIS 24/25	€ 14.199,71
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO 25/26 ed economie 24/25	€ 18.420,12

TOT. € 126.530,91

Da sottrarre al totale:

1) Indennità di direzione del DSGA	€ 7.069,50
2) Indennità sostituto del DSGA	€ 976,00
3) Compenso I e II collaboratore DS (320 ore, di cui rispettivamente 56 ore e 10 ore per sostituto del DS in ferie)	€ 6.160,00
4) Formazione docenti	€ 4.195,09
	Totale € 18.400,59

TOT. da contrattare € 108.130,32

QUOTA DOCENTI	70%	€ 75.691,22
QUOTA ATA	30%	€ 32.439,10



DOCENTI

Per l'a.s. 2025/26 i compensi risultano essere:

attività complementari € 19,25 ora

Attività frontali € 38,50 ora

COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO Sottratti dalla quota totale da contrattare	
N. Docenti	Ore*
Docente A	160
Docente B	160

TOTALE € 6.160,00

ATTIVITÀ E PROGETTI PAGATI COL 70% FIS

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PLESSI	
N. Docenti	Ore*
5	540
2 CATANIA	120 + 120
1 SAN GREGORIO	90
1 BATTIATI	90
1 SAN GIOVANNI LA PUNTA	120

TOTALE € 10.395,00

REFERENTE SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ALUNNI DISABILI	
N. Docenti	ORE*
1	65
REFERENTE COORDINATORE RETI SCOLASTICHE	
N.Docenti	ORE*
1	65

TOTALE ore 130 € 2.502,50

ATTIVITÀ	N. DOCENTI	ORE*
CAPI DIPARTIMENTO	12	120
COMMISSIONE LAVORI ISTRUTTORI DEGLI OO.CC.	3	27
COORDINATORI CLASSI QUINTE	11	330
COORDINATORI DI CLASSE	44	880
DISPERSIONE SCOLASTICA	2	30 + 30
Supporto commissione oraria docenti sostegno	2	30
Commissione oraria docenti curriculari	2	60
SUPPORTO ALUNNI DSA/BES	2	30 + 30
Referente Ed. Ambientale e alla Legalità e Responsabile delle attività contro bullismo e cyberbullismo	1	8
MOBILITY MANAGER	1	8

REFERENTE INVALSI	1	30
SOMMINISTRATORI PROVE INVALSI <i>Da distribuire in proporzione al lavoro svolto</i>	6	30
RESPONSABILE SITO/COORDINATORE PIANO FORMAZIONE/ANIMATORE DIGITALE/RESPONSABILE I.A.	1	8
REFERENTE SEDE CARCERARIA	2	30
REFERENTECORSOSERALE	1	30
REFERENTE ENTI E AZIENDE	1	35
REFERENTI ORIENTAMENTO <i>Da distribuire in proporzione al lavoro svolto</i>	9	180
Referente Ed. alla Salute, al benessere e alla corretta alimentazione e componente del team antibullismo e cyber bullismo	1	8
RESPONSABILE BIBLIOTECA	1	15
RESPONSABILE FORNO	2	20 30
RESPONSABILE GIPSOTECA	1	8
TUTOR docenti in conferma ruolo/passaggio ordine-grado scol.	4	48
TUTOR FSL	31	//
REFERENTI VISIBILITA' <i>Da distribuire in proporzione al lavoro svolto</i>	8	104
SPORTELLLO CIC	2	10 + 20
REFERENTE ERASMUS	1	30
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ERASMUS	8	64
CERTIFICAZIONE OXFORD	2	16
SUPPORTO ORGANIZZATIVO COLLEGIO DOCENTI	1	15
SUPPORTO TECNICO COLLEGIO DEI DOCENTI	1	8
SUPPORTO ORGANIZZATIVO CONSIGLIO DI ISTITUTO	1	15
PIANO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE	DOCENTI	ORE*
Referenti tematiche e scenari in pellicola	2	60 a € 19,25
Presepe Collegiata	3	45 a € 19,25
Staffetta legalità	2	60 a € 19,25
Fringe Festival e giornate FAI	2	60 a € 19,25

Totale ore 2562 = € 49.318,50

***Da distribuire in proporzione al lavoro svolto** si riferisce a tutte le mansioni in elenco

PIANO PROGETTUALE EXTRA CURRICULARE	DOCENTI	ORE*
Scalinata della legalità	2	80
Etnacomics	2	60
Leggere per leggere	1	20
Premio Pirandello	1	10
La mia scuola è bella	2	30
Certamen Giustino Fortunato	1	10

TOTALE 210 ORE = € 8.085,00

RECUPERO COMPETENZE DI BASE	140 ore* pari a € 5.390
-----------------------------	-------------------------

COMPENSO FORFETTARIO ORE BUCHE DOCENTI	€ 0,00
--	--------

Totale contrattato € 75.691,00

FORMAZIONE DOCENTI	€ 4.195,09
--------------------	------------

FUNZIONI STRUMENTALI	
	€ 1.265,16*5
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	1
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI FSL	1
COORDINAMENTO DIDATTICO, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI INCLUSIONE	1
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI STESURA E MONITORAGGIO DEI DOCUMENTI STRATEGICI	1
	€ 210,86 + € 1054,30*
	€ 6.325,83

*Funzione strumentale dal 29/09/2025 al 09/12/2025 e Funzione strumentale dal 19/12/2025 al 31/08/2026

ATTIVITÀ COMPL. ED. FISICA		DOCENTI	ORE*
GRUPPO SPORTIVO		2	40
ORIENTEERING		2	30
SPORT AD ARTE	1° modulo: attività sciistica	1	10
	2° modulo: immersione e fotografia subacquea	1	10
	3° modulo: urban trekking e sport	2	10 +10

TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA € 4.235,00

**“Da distribuire in proporzione al lavoro svolto” si riferisce a tutte le mansioni in elenco

Attività Assistenti Amministrativi e Tecnici: € 15,95 ora

Attività Collaboratori Scolastici: € 13,75 ora

LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO"**FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S. 2025/26 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI****PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ**

ATTIVITÀ	PROGETTO DELLE ATTIVITÀ		
	UNITÀ PERSONALE	ORE*	
SUPPORTO ALUNNI DSA/BES/H E INSERIMENTO DOCUMENTI PEI DIGITALI	2	40	€ 638,00
PREST. OLTRE ORARIO D'OBBL.	8	32	€ 510,40
SUPPORTO LIBRI DI TESTO	3	36	€ 574,20
SUPPORTO ESAMI DI STATO	3	72	€ 1.148,40
VERBALIZZAZIONE INCONTRI RSU	1	15	€ 239,25
GESTIONE GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE E ATA	1	70	€ 1.116,50
SICUREZZA (D.LGS.626/94 E SS.MM.II. E D.LGS. 81/2008), RICHIESTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE COMUNICAZIONE ENTI LOCALI	1	80	€ 1.276,00
Tutela e riservatezza dei dati personali ai sensi della L. n. 196/03 (Legge sulla privacy) integrata con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)	1	16	€ 255,20




SUPPORTO FSL E ATTIVITÀ RELATIVE AD EVENTUALI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICHE PRIVATI	1	70	€ 1.116,50
RICOSTRUZIONI E DEFINIZIONI PROGRESSIONI DI CARRIERA	1	70	€ 1.116,50
TOTALE		501	€ 7.990,95

*“Da distribuire in proporzione al lavoro svolto” si riferisce a tutte le mansioni in elenco

HR
G. P.
G. B.
13

LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO"			
FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S.2025/26 – ASSISTENTI TECNICI			
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ			
ATTIVITÀ			Importo
	UNITÀ PERSONALE	ORE*	
SUPPORTO FSL	4	80	€ 1276,00
SUPPORTO PROGETTI PTOF	10	150	€ 2.392,50
SUPPORTO ACQUISTI MATERIALE SPECIFICO	6	54	€ 861,30
SUPPORTO INVENTARIO	8	80	€ 1.276,00
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1	21	€ 334,95
SUPPORTO STAMPE E FOTOCOPIE	5	40	€ 638,00
PRESTAZ. OLTRE ORARIO D'OBLIGO	10	70	€ 1.116,50
INTENSIFICAZIONE	4	60	€ 957,00
SUPPORTO TECNICO PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVAISI	5	55	€ 877,25
TOTALE		610	€ 9.729,50

LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO"			
FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S.2025/26 – COLLABORATORI SCOLASTICI			
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ			
ATTIVITÀ			Importo
	UNITÀ PERSONALE	ORE*	
MANUTENZIONE AREA VERDE/ESTERNA E SISTEMAZIONE LOCALI SCOLASTICI E ARREDI	4	200	€ 2.750,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	4	180	€ 2.475,00
PROGETTO SCALINATA E PRESEPE COLLEGIATA	4	80	€ 1.100,00
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	16	160	€ 2.200,00
PRESTAZIONE OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO	15	150	€ 2.062,50
ASSISTENZA ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92	3	150	€ 2.062,50
SUPPORTO GESTIONE MAGAZZINO/ARCHIVIO	1	20	€ 275,00
SUPPORTO FOTOCOPIE	4	80	€ 1.100,00
COMPILAZIONE DOCUMENTI SICUREZZA	2	40	€ 550,00
SUPPORTO SMISTAMENTO BREAKAPP	2	10	€ 137,50
TOTALE		1.070	€ 14.712,50

*“Da distribuire in proporzione al lavoro svolto” si riferisce a tutte le mansioni in elenco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTALE DA CONTRATTARE: € 32.439,10

TOTALE CONTRATTATO: € 32.432,95

INCARICHI SPECIFICI

	UNITÀ DI PERSONALE	Ore*	Importo	
AUSILIO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5	85	€ 1.168,75 + € 488,45 TOT. € 1.657,20	COLLABORATORI SCOLASTICI
PRIMO SOCCORSO C.S.	7	105	€ 1.443,75	
SUPPORTO TECNICO ORIENTAMENTO	1	30	€ 478,50	ASSISTENTI TECNICI
PRIMO SOCCORSO A.T.	2	30	€ 478,50	
SUPPORTO TECNICO INVENTARIO	1	20	€ 319,00	
RESPONSABILE AREA ALUNNI ORIENTAMENTO	1	15	€ 239,25	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
RESPONSABILE AREA PAGAMENTI ALUNNI E VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE	1	15	€ 239,25	
RESPONSABILE CONVALIDE PERSONALE DOCENTE E ATA	1	15	€ 239,25	

TOT.DA CONTRATTARE: € 5.100,29

TOT.CONTRATTATO: € 5.094,70

***“Da distribuire in proporzione al lavoro svolto” si riferisce a tutte le mansioni in elenco*

La somma di €. 271,40, finalizzata ad integrare le remunerazioni accessorie previste dalle fattispecie elencate all'art.5, comma 1, --lettera i-- prestazioni aggiuntive del personale ATA, e i--Incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli con disabilità - e al primo soccorso dell'ipotesi di CCNI FMOF per l'a.s. 2024/25, sottoscritto il 26 settembre 2024, sarà corrisposta alle unità di personale che hanno ricoperto tale funzione nell'a.s.2024/2025 (dividendo in parti uguali).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Angela Rosa Maria Pistone

PARTE SINDACALE

Antonio Spampinato (RSU)

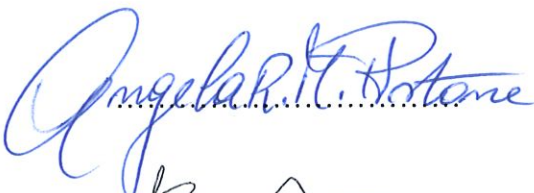
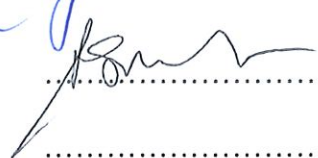
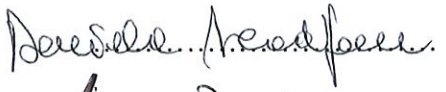
Patrizio Marletta (RSU)

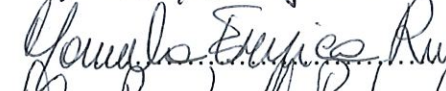
Daniela Arcadipane (RSU)

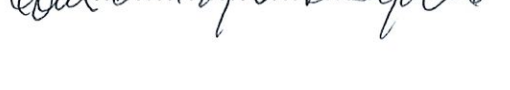
Marco Benanti (RSU)

Manuela Enrica Rubino (RSU)

Maria Barbagallo Barbagallo (RSU)


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....